



COMUNE DI GIOIA TAURO - TRIBUNALE DI PALMI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

ai sensi degli artt. 54 del d.lvo 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del d.m. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P. e degli artt. 186 e 187 CdS

L'anno 2019 giorno 4 del mese di settembre, nel Palazzo di Giustizia di Palmi;

TRA

Il **TRIBUNALE DI PALMI** (C.F. 820001700804) nel seguito indicato come "Tribunale", nella persona del Presidente Dott.ssa Concettina Epifanio – domiciliata per la carica presso la sede del Tribunale di Palmi, via Roma n. 28;

E

Il **COMUNE DI GIOIA TAURO** (C.F. 00137710802) nel seguito indicato come "Ente", nella persona del Sindaco *pro tempore*, sig. Aldo Alessio, il quale dichiara di intervenire nella stipula della presente Convenzione per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta – domiciliato per la carica presso la residenza Comunale, via Trento n. 57;

PREMESSO CHE

1. A norma dell'art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis D.Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
2. A norma degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti





- o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
3. La legge n. 67 del 28 aprile 2014, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
 4. Il nuovo istituto della sospensione con messa alla prova consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificatamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale può consistere anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
 5. A norma dell'art. 464 *quater* c.p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il relativo Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;
 6. Ai sensi dell'art. 168 bis co. 3 c.p., l'istituto della messa alla prova prevede che il richiedente ponga in essere condotte riparatorie, risarcitorie con affidamento dello stesso al servizio sociale, ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale sanitaria e di volontariato;
 7. Infine, ai sensi dell'art. 165 del c.p. il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
 8. L'art. 2, co. 1 del D.M. del 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 co. 6 del D.lgs. 274 del 2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 co. 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;



9. Il Ministero della Giustizia con provvedimento del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
10. Il regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015, conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art. 1 co. 1;
11. Il suddetto Regolamento all'art. 2 co. 2 prevede, altresì, che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del citato decreto legislativo;
12. Il Comune di Gioia Tauro, nella persona del Sindaco *pro tempore*, con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/08/2019 ha approvato lo schema di Convenzione con il Tribunale di Palmi di che trattasi;

CONSIDERATO CHE

L'Ente, COMUNE DI GIOIA TAURO, rientra tra quelli indicati dall'art. 54 del D.lgs. 274/2000 e dall'art. 168



SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Attività da Svolgere

L'Ente consente ad un numero massimo **di venti (n° 20) soggetti:**

- **che abbiano subito condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità**, ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 274/2000, (nonché dell'art. 73 comma V *bis* D.P.R. 309/90, degli artt. 186 comma 9 *bis*, 187 comma 8 bis e 224 *bis* n. 285 del 30 aprile 1992);
- **che siano imputati con sospensione del processo e messi alla prova**, con provvedimento del Giudice *ex art. 464 quater* c.p.p., allo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti in favore della collettività.
- **che, siano stati condannati con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata**, ai sensi dell'art. 165 c.p., se il condannato non si oppone, **alla prestazione di attività**

non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

In conformità con quanto previsto dall'art. 2 del D.M. del 26 marzo 2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell'Ente specificando le correlate mansioni:

1. AREA TECNICA LL.PP. (art. 1 lett. b) D.M. 26/03/2001)

- a) Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di beni immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- b) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la manutenzione di biblioteche, musei;
- c) Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

2. AREA TECNICA URBANISTICA (art. 1 lett. c), d) D.M. 26/03/2001)

- a) Prestazioni di lavoro per la tutela dell'ambiente – lo spazzamento di vie e piazze, la cura del verde pubblico e l'abbellimento di parchi comunali, nonché tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo;

3. AREA SERVIZI SOCIALI (art. 1 lett. a) D.M. 26/03/2001)

- a) Prestazioni di natura assistenziale a favore di anziani e portatori di handicap;

A richiesta dell'interessato, l'Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all'interessato, che ne informerà l'UEPE.

Ai fini della definizione del Programma di Trattamento, l'Ente definisce con apposito "Accordo Individuale" sottoscritto dall'interessato e dal referente interno all'Ente a cui viene assegnato, nel quale si esplicita:

- Il nominativo del Responsabile dell'Ente o del soggetto da lui incaricato;
- La sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti;
- L'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale;
- Gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo è consegnato all'interessato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento presso l'UEPE.



Art. 2

Modalità di Svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal provvedimento pronunciato dal Giudice; l'Ente si impegna a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nello specifico programma di trattamento così come definito nel provvedimento.

L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'interessato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'interessato e la sua durata non dovrà superare le 8 ore giornaliere.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità avrà inizio effettivo nel primo giorno utile stabilito in accordo con l'Ente, in cui il soggetto si presenta per svolgere l'attività secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dal Giudice.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli interessati e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

il Sindaco dell'Ente e, su delega di quest'ultimo, i Responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto, da trasmettersi all'UEPE competente.

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall'Ente nell'atto denominato "Accordo Individuale".

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.



Art. 4

Modalità del Trattamento

L'Ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell'interessato, secondo quanto previsto dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008, curando altresì che l'attività prestata sia conforme quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che tutti gli interessati possano fruire del trattamento terapeutico o delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di Retribuzione – Assicurazioni Sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli interessati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

Verifiche e relazioni sul lavoro svolto

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l'Ente, individuato ai sensi del superiore articolo 3, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro.



L'accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall'UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

L'Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l'Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall'art. 3 co. 6 del Regolamento del Ministro della Giustizia e a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell'art. 168 quater c.p., l'Ente ha l'onere di informare l'UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'interessato.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dovranno redigere una relazione da inviare all'UEPE che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'interessato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della

Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali, alla sezione distaccata di Palmi e all'Ufficio del Giudice di Pace di Palmi.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto alla registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Palmi: Il Presidente Dott.ssa Concettina Epifanio



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
d.ssa Concettina Epifanio
Concettina Epifanio

Per il Comune di Gioia Tauro: Il Sindaco Sig. Aldo Alessio

Aldo Alessio

